


Comitato di Basilea per la  
vigilanza bancaria



**Rapporto sullo stato di  
avanzamento  
nell'attuazione di  
Basilea 3**

Aprile 2012



BANCA DEI REGOLAMENTI INTERNAZIONALI

La presente pubblicazione è consultabile sul sito internet della BRI ([www.bis.org](http://www.bis.org)).

© Banca dei Regolamenti Internazionali 2012. Tutti i diritti riservati. Sono consentite la riproduzione e la traduzione di brevi parti del testo purché sia citata la fonte.

ISBN stampa: 92-9131-426-9  
ISBN web: 92-9197-426-9

## Indice

Rapporto sullo stato di avanzamento nell'attuazione di Basilea 3 .....	1
Introduzione .....	1
Stato di avanzamento nell'adozione di Basilea 3 da parte delle giurisdizioni membri del Comitato di Basilea .....	1
Stato di avanzamento nell'adozione di Basilea 2 (a fine marzo 2012) .....	2
Stato di avanzamento nell'adozione di Basilea 2,5 (a fine marzo 2012) .....	4
Stato di avanzamento nell'adozione di Basilea 3 (a fine marzo 2012) .....	6
Ambito di riferimento .....	8
Metodologia .....	8
Aggiornamenti sull'azione del Comitato per la verifica dell'attuazione di Basilea 3.....	9
Primo livello: adozione tempestiva di Basilea 3.....	9
Secondo livello: conformità delle normative .....	9
Terzo livello: coerenza relativamente alle attività ponderate per il rischio .....	10



# **Rapporto sullo stato di avanzamento nell'attuazione di Basilea 3**

## **Introduzione**

In occasione della sua riunione del settembre 2011 il Comitato di Basilea ha deciso di avviare un processo di verifica dell'attuazione di Basilea 3 da parte dei suoi membri. L'attuazione piena, tempestiva e uniforme di Basilea 3 sarà fondamentale per rafforzare la capacità di tenuta del sistema bancario internazionale, preservare la fiducia del mercato nei coefficienti regolamentari e creare condizioni di parità concorrenziale. Il processo di verifica intende fornire alle giurisdizioni membri del Comitato ulteriori incentivi per dare piena attuazione agli standard nei tempi concordati.

Nell'ambito di tale processo il Comitato ha pubblicato nell'ottobre 2011 un primo rapporto sullo stato di avanzamento nell'attuazione di Basilea 3, indicando che sarebbe stato periodicamente aggiornato.

In questa versione riveduta del rapporto il Comitato fornisce informazioni sui progressi effettuati da ciascun paese membro sino a fine marzo 2012 nel trasporre Basilea 3 all'interno della rispettiva normativa nazionale, nonché un aggiornamento sul processo di verifica dell'attuazione di Basilea 3 intrapreso dal Comitato.

## **Stato di avanzamento nell'adozione di Basilea 3 da parte delle giurisdizioni membri del Comitato di Basilea**

Le tabelle seguenti, basate sui rapporti stilati dalle giurisdizioni membri, indicano lo stato di avanzamento raggiunto a fine marzo 2012 nell'attuazione di Basilea 2, Basilea 2,5 e Basilea 3 da parte di ciascuna giurisdizione membro del Comitato. Si rimanda alle pagine 8 e 9 per una descrizione dell'ambito di riferimento e della metodologia dell'indagine.

**Stato di avanzamento nell'adozione di  
Basilea 2 (a fine marzo 2012)**

<b>Paese</b>	<b>Basilea 2</b>	<b>Misure ulteriori e piani di attuazione</b>
Arabia Saudita	4	
Argentina	1, 3	(1) In corso l'esame della transizione da Basilea 1 al metodo standardizzato per il rischio di credito di Basilea 2.  (3) Pubblicata la normativa definitiva riguardo al rischio operativo e al secondo pilastro.
Australia	4	
Belgio	4	
Brasile	4	
Canada	4	
Cina	4	Fra il 2007 e il 2010 sono stati emessi orientamenti di vigilanza che saranno incorporati nella nuova regolamentazione sul patrimonio volta a dare attuazione a Basilea 2, Basilea 2,5 e Basilea 3. Le banche di grandi dimensioni hanno presentato la richiesta di autorizzazione all'impiego dei metodi avanzati, attualmente al vaglio della China Banking Regulatory Commission.
Corea	4	
Francia	4	
Germania	4	
Giappone	4	
Hong Kong SAR	4	
India	4	
Indonesia	3, 4	(3) Attuazione del secondo e del terzo pilastro prevista a partire dal dicembre 2012.  (4) Già attuato il primo pilastro (integralmente sulla base dei metodi standardizzati).
Italia	4	
Lussemburgo	4	
Messico	4	
Paesi Bassi	4	
Regno Unito	4	
Russia	1,4	(1) Attuazione del secondo pilastro prevista non prima del 2014.  (4) Completata l'attuazione del metodo standardizzato semplificato per il rischio di credito, del metodo semplificato per i rischi di mercato e del metodo dell'indicatore semplice per il rischio operativo.
Singapore	4	
Spagna	4	

**Stato di avanzamento nell'adozione di  
Basilea 2 (a fine marzo 2012) (cont.)**

Stati Uniti	4	Fase di sperimentazione in corso. Tutte le banche obbligatoriamente tenute all'applicazione di Basilea 2 devono impiegare i metodi avanzati per il rischio di credito e il rischio operativo. Le banche hanno compiuto progressi significativi nel processo di attuazione e gli istituti ancora in fase di sperimentazione stanno segnalando trimestralmente alle autorità di vigilanza i coefficienti patrimoniali regolamentari in base sia a Basilea 1 sia a Basilea 2. Gli istituti statunitensi in fase di sperimentazione restano tenuti al rispetto dei requisiti patrimoniali previsti da Basilea 1.
Sudafrica	4	
Svezia	4	
Svizzera	4	
Turchia	4	Fase di sperimentazione in corso. Applicazione definitiva prevista a partire dal luglio 2012.
Unione europea	4	

**Convenzioni utilizzate:** 1 = nessuna bozza di legge pubblicata; 2 = bozza di legge pubblicata; 3 = emanata legge definitiva; 4 = legge definitiva in vigore. Verde = attuazione completata; giallo = attuazione in corso; rosso = nessuna attuazione.

**Stato di avanzamento nell'adozione di  
Basilea 2,5 (a fine marzo 2012)**

<b>Paese</b>	<b>Basilea 2,5</b>	<b>Misure ulteriori e piani di attuazione</b>
Arabia Saudita	3	
Argentina	1	Lavori in corso per la stesura di documenti preliminari.
Australia	4	
Belgio	4	
Brasile	4	
Canada	4	
Cina	4	Le disposizioni di Basilea 2,5 sono state incorporate negli orientamenti relativi a Basilea 2 ed entreranno a far parte della nuova regolamentazione patrimoniale.
Corea	4	
Francia	4	
Germania	4	
Giappone	4	
Hong Kong SAR	4	
India	4	
Indonesia	1	L'attuazione di Basilea 2,5 non è considerata rilevante nel contesto indonesiano dal momento che le esposizioni a fronte di cartolarizzazioni sono assai esigue e perlopiù di tipo tradizionale (solo una banca ha effettuato operazioni di cartolarizzazione in qualità di originator). Inoltre, nessuna banca in Indonesia ha adottato l'approccio basato sui modelli interni per il calcolo dei coefficienti patrimoniali a fronte dei rischi di mercato.
Italia	4	
Lussemburgo	4	
Messico	1	I requisiti relativi a cartolarizzazioni e ricartolarizzazioni saranno introdotti nell'ambito dello schema Basilea 3, da attuarsi agli inizi del 2012. Sono in corso lavori per incorporare i miglioramenti al secondo e al terzo pilastro e le revisioni apportate allo schema di Basilea 2 per i rischi di mercato.
Paesi Bassi	4	
Regno Unito	4	
Russia	1, 2	(1) Attuazione del secondo pilastro prevista non prima del 2014.  (2) Normativa definitiva (revisione del metodo semplificato per i rischi di mercato) attesa a breve, entrata in vigore prevista durante il 2° trimestre 2012.
Singapore	4	
Spagna	4	

**Stato di avanzamento nell'adozione di  
Basilea 2,5 (a fine marzo 2012) (cont.)**

Stati Uniti	1, 2	(2) Proposti, ma ancora da finalizzare, i requisiti patrimoniali per i rischi di mercato. I requisiti proposti erano stati modificati nel dicembre 2011 al fine di recepire le restrizioni all'uso dei rating creditizi introdotte con la riforma regolamentare della legge Dodd-Frank.  (1) Altre revisioni collegate a Basilea 2,5 sono in fase di definizione nell'ambito della proposta di legge relativa a Basilea 3 da pubblicarsi per consultazione nel corso del 2° trimestre 2012.
Sudafrica	4	
Svezia	4, 1	(4) Già in vigore le norme definitive in merito alle disposizioni di Basilea 2,5, incluse quelle relative alla gestione della liquidità e alle remunerazioni.  (1) Per la maggior parte, le linee guida supplementari relative al secondo pilastro sono applicate in pratica nell'ambito del processo di controllo prudenziale, ma sono in fase di elaborazione nuove linee guida nazionali in materia di procedimenti interni di valutazione dell'adeguatezza patrimoniale (ICAAP).
Svizzera	4	
Turchia	1, 4	(1) In corso lavori per armonizzare la normativa vigente con le disposizioni di Basilea 2,5; emanazione della normativa definitiva prevista per gli inizi del 2012.  (4) Modifiche relative alle posizioni di cartolarizzazione e ricartolarizzazione trattate nell'ambito di Basilea 3.
Unione europea	4	Data ultima per il pieno recepimento da parte degli Stati membri della direttiva europea che dà attuazione a Basilea 2,5: 31 dicembre 2011.

**Convenzioni utilizzate:** 1 = nessuna bozza di legge pubblicata; 2 = bozza di legge pubblicata; 3 = emanata legge definitiva; 4 = legge definitiva in vigore. Verde = attuazione completata; giallo = attuazione in corso; rosso = nessuna attuazione.

**Stato di avanzamento nell'adozione di  
Basilea 3 (a fine marzo 2012)**

<b>Paese</b>	<b>Basilea 3</b>	<b>Misure ulteriori e piani di attuazione</b>
Arabia Saudita	3	Normativa definitiva trasmessa alle banche.
Argentina	1	In corso la stesura di documenti preliminari.
Australia	2	Bozza di legge in materia di requisiti patrimoniali emessa il 30 marzo 2012.  Bozza di legge per l'attuazione dei requisiti in materia di liquidità pubblicata nel novembre 2011 e sottoposta a consultazione pubblica fino al 17 febbraio 2012.
Belgio	2	(Segue l'iter comunitario; pubblicato il terzo testo di compromesso)
Brasile	2	Bozza di legge pubblicata a fini di consultazione il 17 febbraio 2012.
Canada	2	Il 1° febbraio 2011 è stato richiesto alle banche di soddisfare il requisito del 7% per il CET1 a partire dal gennaio 2013.  Le normative in materia di: a) strumenti di contingent capital che assorbono le perdite al raggiungimento del punto di non sopravvivenza e b) eliminazione progressiva degli strumenti di capitale non più computabili sono state pubblicate rispettivamente nell'agosto e nell'ottobre 2011.  Le proposte di legge relative alla definizione di patrimonio e al rischio di credito di controparte sono state trasmesse alle banche nel marzo 2012.
Cina	2	Bozza di legge che riunisce le disposizioni di Basilea 2, Basilea 2,5 e Basilea 3. Consultazione pubblica terminata nel 2011. Entrata in vigore della normativa definitiva prevista per il 3° trimestre 2012. Sarà applicata a tutti gli istituti bancari.
Corea	1	Bozza di legge da pubblicarsi nella prima metà del 2012.
Francia	2	(Segue l'iter comunitario; pubblicato il terzo testo di compromesso)
Germania	2	(Segue l'iter comunitario; pubblicato il terzo testo di compromesso)
Giappone	3	Bozza di legge pubblicata il 7 febbraio 2012; normativa definitiva emanata il 30 marzo 2012; attuazione della normativa definitiva a fine marzo 2013 (in Giappone l'esercizio finanziario per le banche inizia in aprile e finisce in marzo).
Hong Kong SAR	1,3	(3) Approvato dal Consiglio legislativo il 29 febbraio 2012 il disegno di legge volto a creare i poteri legislativi per l'attuazione di Basilea 3.  (1) In corso consultazioni di settore sulle proposte da includere nella normativa. Consultazione sulla bozza di normativa prevista per la seconda metà del 2012.
India	2	Bozza di legge pubblicata a fini consultivi il 30 dicembre 2011.

**Stato di avanzamento nell'adozione di  
Basilea 3 (a fine marzo 2012) (cont.)**

Indonesia	1	Bozza di legge da pubblicarsi a fini di consultazione con il settore nel 2° trimestre 2012.
Italia	2	(Segue l'iter comunitario; pubblicato il terzo testo di compromesso)
Lussemburgo	2	(Segue l'iter comunitario; pubblicato il terzo testo di compromesso)
Messico	1	Normativa definitiva prevista per il 2° trimestre 2012.
Paesi Bassi	2	(Segue l'iter comunitario; pubblicato il terzo testo di compromesso)
Regno Unito	2	(Segue l'iter comunitario; pubblicato il terzo testo di compromesso)
Russia	1	Bozze di legge in fase di elaborazione.
Singapore	2	Terminata nel febbraio 2012 la consultazione pubblica sulla bozza di legge. Pubblicazione della normativa definitiva prevista per metà 2012.
Spagna	2	(Segue l'iter comunitario; pubblicato il terzo testo di compromesso)
Stati Uniti	1	Pubblicazione della bozza di legge a fini di consultazione prevista per il 2011. Negli Stati Uniti il processo legislativo concernente Basilea 2,5 e Basilea 3 deve essere coordinato con i lavori per l'attuazione della riforma regolamentare della legge Dodd-Frank.
Sudafrica	1	Pubblicata il 30 marzo 2012 a fini consultivi la bozza di emendamenti alla normativa vigente.
Svezia	2	(Segue l'iter comunitario; pubblicato il terzo testo di compromesso)
Svizzera	2	Terminata nel gennaio 2012 la consultazione pubblica relativa alla bozza di legge su Basilea 3. Attesa entro metà 2012 la decisione sul testo normativo definitivo. Disposizioni definitive in materia di SIFI (livello: Legge sulle banche) adottate dal Parlamento il 30 settembre 2011; bozza di legge in materia di SIFI (livello: ordinanze di accompagnamento) pubblicata nel dicembre 2011; attesa entro fine 2012 la decisione sul testo normativo definitivo.
Turchia	1	Pubblicazione della bozza di legge prevista per metà 2012.
Unione europea	2	Terzo testo di compromesso (direttiva e regolamento) pubblicato dalla Presidenza danese il 28 marzo 2012.

**Convenzioni utilizzate:** 1 = nessuna bozza di legge pubblicata; 2 = bozza di legge pubblicata; 3 = emanata legge definitiva; 4 = legge definitiva in vigore.

## Ambito di riferimento

Basilea 3 si rifà, migliorandolo, allo schema regolamentare istituito da Basilea 2 e Basilea 2,5, che formano oggi parte integrante del nuovo schema Basilea 3. Le tabelle precedenti esaminano pertanto il recepimento, da parte delle giurisdizioni membri, di Basilea 2, Basilea 2,5 e Basilea 3.

- Basilea 2, che migliorava la misurazione del rischio di credito e introduceva disposizioni relative al rischio operativo, fu pubblicato nel 2004 e la sua attuazione era prevista a partire da fine 2006<sup>1</sup>.
- Le disposizioni di Basilea 2,5 concordate nel luglio 2009 miglioravano la misurazione dei rischi relativi alle operazioni di cartolarizzazione e alle esposizioni collegate al portafoglio di negoziazione<sup>2</sup>. La loro attuazione era prevista entro il 31 dicembre 2011.
- Nel dicembre 2010 il Comitato ha pubblicato Basilea 3, con il quale ha fissato livelli più elevati per i coefficienti patrimoniali e introdotto un nuovo schema internazionale per la liquidità<sup>3</sup>. I membri del Comitato hanno concordato di attuare Basilea 3 a partire dal 1° gennaio 2013, nel rispetto di una tabella di marcia graduale corredata di disposizioni transitorie.

Nel novembre 2011 i leader del G20 riuniti a Cannes hanno sollecitato le varie giurisdizioni a rispettare l'impegno preso per una piena e coerente attuazione di Basilea 2 e Basilea 2,5 entro fine 2011 e di Basilea 3 a partire dal 2013 ed entro il 1° gennaio 2019.

Le tabelle presentate in questo rapporto esaminano per il momento solo l'adozione dei requisiti patrimoniali basati sulle attività ponderate per il rischio. L'applicazione degli indicatori di liquidità e dell'indice di leva finanziaria previsti da Basilea 3 sarà oggetto di verifica una volta completato lo studio del Comitato volto a determinare l'opportunità di una loro revisione o aggiustamento.

## Metodologia

Il presente rapporto utilizza la seguente classificazione per indicare lo stato di avanzamento nell'adozione della normativa pertinente.

1. **Nessuna bozza di legge pubblicata:** denota i casi in cui non è stata resa nota alcuna bozza di legge, regolamento o altro documento ufficiale volta a dettagliare il probabile contenuto della normativa nazionale. Comprende i casi in cui una giurisdizione ha fornito informazioni di massima sui piani di attuazione, senza tuttavia esplicitarne i dettagli.
2. **Bozza di legge pubblicata:** denota i casi in cui è già disponibile una bozza di legge, regolamento o altro documento ufficiale, ad esempio a fini di consultazione o

---

<sup>1</sup> *Convergenza internazionale della misurazione del capitale e dei coefficienti patrimoniali minimi – Nuovo schema di regolamentazione*, giugno 2006.

<sup>2</sup> *Enhancements to the Basel II framework, Revisions to the Basel II market risk framework e Guidelines for computing capital for incremental risk in the trading book*, luglio 2009.

<sup>3</sup> *Basilea 3 – Schema di regolamentazione internazionale per il rafforzamento delle banche e dei sistemi bancari*, dicembre 2010.

delibera legislativa. I contenuti del documento presentano un grado di dettaglio sufficiente a consentire l'attuazione una volta adottata la normativa.

3. **Emanata legge definitiva:** denota i casi in cui i provvedimenti legislativi o regolamentari nazionali sono stati ultimati e approvati, ma non sono ancora applicabili alle banche.
4. **Legge definitiva in vigore:** denota i casi in cui i provvedimenti legislativi o regolamentari nazionali sono già applicati alle banche.

Al fine di corroborare e integrare il dato riportato sullo stato di avanzamento, vengono fornite anche informazioni riassuntive sulle misure ulteriori e sui piani di attuazione al vaglio di ciascuna giurisdizione<sup>4</sup>.

Per quanto riguarda Basilea 2 e Basilea 2,5, vengono inoltre utilizzati vari colori per indicare quali giurisdizioni, a prescindere dallo stato di avanzamento riportato, non abbiano di fatto completato efficacemente l'attuazione dello schema di regolamentazione. Lo stesso sistema di colori sarà esteso a Basilea 3 nel 2013.

## **Aggiornamenti sull'azione del Comitato per la verifica dell'attuazione di Basilea 3**

Ai fini di verificare lo stato di attuazione di Basilea 3 il Comitato ha adottato un approccio esaustivo composto dai tre livelli seguenti:

- primo livello: garantire l'adozione tempestiva di Basilea 3;
- secondo livello: garantire la conformità delle normative con Basilea 3;
- terzo livello: garantire la coerenza relativamente alle attività ponderate per il rischio.

Le valutazioni riguarderanno tutte le componenti di Basilea 3, comprese quelle introdotte da Basilea 2 e Basilea 2,5.

### **Primo livello: adozione tempestiva di Basilea 3**

Il primo livello di valutazione ha per obiettivo di garantire che le disposizioni di Basilea 3 vengano trasposte in legge o regolamento nel rispetto della tabella di marcia concordata a livello internazionale. Sono oggetto di valutazione i processi legislativi interni a una giurisdizione, non il contenuto delle leggi nazionali. Questo livello forma la base delle valutazioni di secondo e terzo livello. Le tabelle riportate nella prima parte del rapporto presentano il risultato della valutazione di primo livello, che verrà periodicamente aggiornato.

### **Secondo livello: conformità delle normative**

Il secondo livello di valutazione ha per obiettivo di garantire che le normative nazionali siano conformi ai requisiti minimi internazionali. Il Comitato individuerà le norme e disposizioni nazionali non conformi e ne valuterà l'impatto per la parità concorrenziale e la stabilità finanziaria a livello internazionale. Le eventuali carenze rilevate nell'ambito del primo livello saranno tenute in considerazione nella valutazione di secondo livello.

---

<sup>4</sup> Le tabelle sono consultabili anche sul sito internet del Comitato di Basilea ([www.bis.org/bcbs](http://www.bis.org/bcbs)). La loro versione web contiene i link alla normativa nazionale pertinente.

Tutte le valutazioni saranno sintetizzate utilizzando la seguente scala composta da quattro gradi: conforme, perlopiù conforme, sostanzialmente non conforme e non conforme, coerentemente con l'approccio utilizzato per i *Principi fondamentali per un'efficace vigilanza bancaria*. Il Comitato intende elaborare un giudizio complessivo, nonché giudizi singoli sulle principali componenti di Basilea 3 (ad esempio, definizione di patrimonio, applicazione delle varie regole per i rischi di credito e di mercato, buffer patrimoniali, ecc.).

Il Comitato ha pubblicato sul suo sito internet la metodologia dettagliata che ha impiegato per valutare la conformità con Basilea 3 delle disposizioni adottate a livello nazionale dai propri membri nell'aprile 2012.

Nel febbraio 2012 il Comitato ha formato i team incaricati delle verifiche per Giappone, Stati Uniti e Unione europea, e agli inizi di marzo ha formalmente dato avvio al processo di valutazione. I risultati conclusivi delle prime valutazioni dovrebbero essere pubblicati entro la fine del settembre 2012. Sempre nel corso di quest'anno il Comitato intende procedere alla valutazione di Singapore.

### **Terzo livello: coerenza relativamente alle attività ponderate per il rischio**

Il terzo livello di valutazione ha per obiettivo di garantire che le nuove disposizioni abbiano nei fatti un esito analogo presso le varie banche e giurisdizioni. Esso estende l'analisi del primo e del secondo livello, incentrata sulle normative e le disposizioni nazionali, alla loro attuazione a livello di singola banca. Il lavoro consiste principalmente nella verifica e nella convalida della metodologia utilizzata dalle banche per il calcolo delle attività ponderate per il rischio. Il Comitato ha istituito due gruppi di esperti dedicati rispettivamente al portafoglio bancario e al portafoglio di negoziazione. Il loro lavoro si avvarrà di vari strumenti (analisi a distanza, esercizi su portafogli ipotetici o di verifica, analisi tematiche e ispezioni in loco presso le banche), a seconda delle necessità. Saranno intraprese analisi sia quantitative sia qualitative.

Il lavoro di verifica della coerenza delle attività ponderate per il rischio nel portafoglio bancario e in quello di negoziazione metterà in luce tanto gli ambiti di sostanziale incongruenza fra banche e giurisdizioni diverse nel calcolo delle attività ponderate per il rischio, quanto quelli di sostanziale coerenza. I risultati preliminari saranno resi noti nel corso del 2012. Essi potranno essere all'origine di raccomandazioni ufficiali volte a risolvere le incongruenze individuate e a restringere la gamma delle prassi adottate.